**Il PSS è il piano sostitutivo di sicurezza, richiesto dal "Codice degli Appalti" (D.Lgs. 163/2006), art. 131, in tutti i cantieri per i quali non sia stato nominato il coordinatore.  
I contenuti del PSS sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 222/2003. Il piano deve essere presentato dall'appaltatore.**

Piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto.

**Viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui si effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08.**

Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).

Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.1.1).

Il PSS contiene il POS dell’appaltatore.

Legislazione di riferimento:

Allegato XV D.Lgs. 81/08  
Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELLA DELLE DIFFERENZE TRA I PIANI DI SICUREZZA IN SINTESI**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **P.S.C.** | **P.O.S.** | **P.d.L.** | **P.S.S.** | **Pi.M.U.S** | | (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) **Art 100** **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.** | (Piano Operativo di Sicurezza ) **Art 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 81/08 e s.m.i** | (Piano di Lavoro) **Art 256, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.** | (Piano Sostitutivo di Sicurezza) **D.Lgs 163/06 e s.m.i.** **(Legge Merloni ter)** | (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) **D.Lgs 81/08 e s.m.i.** | | A carico del committente o del responsabile dei lavori.  In caso di opera pubblica il P.S.C. è a carico del committente | A carico del datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice | A carico del datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto | A carico dell’appaltatore o del concessionario | A carico del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio | | P.S.C. redatto dal Coordinatore per la progettazione. ( Art 91 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)  Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ,solo quando ricorrono i casi di cui all’art.90, commi 5 e 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | P.O.S. redatto dal datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice. art 96,comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | P.d.L. predisposto dal datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto. | P.S.S. redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario. | Il Pi.M.U.S. è redatto a cura del datore di lavoro a mezzo di persona competente. (art 136, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | | Per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Per la redazione del P.O.S.  Il datore di lavoro deve possedere una adeguata formazione | Per la redazione del P.d.L. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 1994. | Per la redazione del P.S.S. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. | Il Pi.M.U.S. deve essere redatto da persona competente. | | Il P.S.C. può essere modificato esclusivamente dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori. | Il P.O.S. può essere modificato dal datore di lavoro a seguito verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che ne assicura la coerenza con il P.S.C. (art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | Eventuali integrazioni o modifiche possono essere richieste dall’organo di vigilanza dell’ A.S. competente territorialmente (Art.256, comma5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | Il P.S.S. può essere modificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a seguito proposte delle imprese esecutrici | Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo (art 134, comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i.) | | Il P.S.C. viene trasmesso dal Committente o responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (art 101, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).  In caso di opera pubblica, la stazione appaltante, mette a disposizione di tutti i concorrenti alla gara di appalto, il P.S.C.  Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria (sia negli appalti pubblici che privati ) trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.  (art 101, comma 2, D.Lgs 81/08 es.m.i.) | Il P.O.S. dell’impresa esecutrice, deve essere prima trasmesso all’impresa affidataria che ne verifica la congruenza con il proprio e successivamente quest’ultima lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che ne verifica la congruenza con il PSC (art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Dopo l’esito positivo delle DUE verifiche, i lavori hanno inizio non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art 101, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).  In caso di appalto di opera pubblica, l’appaltatore consegna alla stazione appaltante , entro 30 giorni dall’aggiudicazione, il P.O.S. quale piano complementare al P.S.S (quando non è previsto il P.S.C. ). | Il P.d.L. viene trasmesso all’organo di vigilanza della’ A.S. competente per territorio, minimo 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.  L’obbligo dei 30 giorni non si applica nei casi d’urgenza. | Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore o il concessionario consegna alla stazione appaltante il P.S.S. (quando non è previsto il P.S.C.).  (Art 131, comma 2, lettera b), D.Lgs 163/06 | Il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e/o i lavoratori autonomi che opereranno sul ponteggio sono tenuti a sottoscrivere ed attuare il Pi.M.U.S. relativo al ponteggio che si andrà a realizzare | | I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.O.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione inerente i lavori di bonifica da amianto. (art 256. comma4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. | Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. (Art 136, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) | |
|  |

Facciamo un breve riepilogo in tema di sicurezza del cantiere, per quanto riguarda la redazione del **PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento**)o del **PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza)**

L’art.90 del d.Lgs 81/08 e s.m.i., prevede tra gli obblighi della Stazione Appaltante, quello di nominare un **Coordinatore per Sicurezza per la Progettazione** e quindi per la redazione del **Psc (Piano Sicurezza e Coordinamento)** nel momento in cui è prevista la presenza di più imprese in cantiere, anche non contemporaneamente.

Sempre nello stesso articolo si conferma che il **Committente o il** **Responsabile dei Lavori** nomina prima dell’affidamento dei lavori, anche un **Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione** e che tale fattispecie è valida sia per i lavori pubblici sia per i lavori privati che siano soggetti al permesso a costruire, ovvero ai lavori privati che abbiamo un importo maggiore a Euro 100.000.

Per dovere di cronaca dobbiamo dire che detto concetto sui lavori privati è stato sanzionato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha condannato l’Italia per aver esentato, nella suddetta norma, il committente dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire.

Sostanzialmente sono questi gli obblighi del Committente e del **Responsabile dei Lavori** in tema di sicurezza dei cantieri.

**Rimane un dubbio per i cantieri in cui opera una sola impresa e vi siano rischi particolari, per i quali non va redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.**

**Per tali cantieri, in forza dell’art. 90 c4 va redatto il PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza) che non è altro che un Psc (Piano Sicurezza e Coordinamento) che non riporta la stima degli oneri della sicurezza e la cui redazione spetta all’Appaltatore.**

L’allegato XV del d.Lgd 81/08 e s.m.i., indica esattamente nel 3° paragrafo a titolo “**Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza**” gli elementi essenziali per la redazione del **PSS**.